



COPIA

COMUNE DI MAFALDA

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10	MODIFICA REGOLAMENTO IUC.-
Data 29.07.2015	

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno **duemilaquindici** addi **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta ORDINARIA i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - RICCIONI Egidio	Presente	8 - TURDO' Elisabetta	Presente
2 - ROSSI Pierluigi	Presente	9 - MONTANO Emilio	Presente
3 - SACCHETTI Paola	Assente	10 - MASTRANGELO Roberto	Assente
4 - MASTRANGELO Alessandro	Presente	11 - CIANCI Alfonso	Presente
5 - GIZZI Jimmi	Presente		
6 - DI PIETRO Sabrina	Presente		
7 - PETRELLA Barbara Biagina	Presente		

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Adele SANTAGATA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Egidio RICCIONI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2014;

VISTO in particolare l'art. 6 "Presupposto del tributo"

Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

1. L'Imposta Municipale Propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Si considerano, inoltre, direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare e le pertinenze della stessa unità immobiliare, limitatamente ad una unità di categoria C/2, C6 e C/7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

VISTO l'art. 9 bis del D.L. del 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 "IMU per immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero" il quale recita: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

VISTO, inoltre, che è intenzione di questa amministrazione comunale equiparare ad abitazione principale gli immobili accatastrati su più particelle che non possono essere registrati in un unico identificativo catastale a condizione che:

a) deve risultare da annotazione catastale la dicitura (porzione di u.i.u. unità di fatto con quella del foglio xxx) tale situazione deve essere evidenziata sia dalla planimetria catastale che dal Docfa;

b) tutte le unità immobiliari costituenti l'abitazione devono essere intestate catastalmente al possessore eventuale diritti reali e/o a persone appartenenti allo stesso nucleo familiare,

b) l'immobile non può essere dotato di più ingressi che permettano l'accesso a unità immobiliari indipendenti atte all'utilizzo di più nuclei familiari;

c) l'immobile deve essere servito da unica fornitura elettrica e idrica;

d) l'agevolazione deve essere comunicata attraverso dichiarazione IMU. In assenza di quanto in precedenza riportato, ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato e spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti”;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover quindi modificare il comma 5 dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina dell'IMU;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 a norma del quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO, altresì, l'art. 13 comma 15 del d.l. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011, il quale prevede l'invio, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo la quale sostituisce l'avviso in Gazzetta ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 446/1997;

VISTO l'art. 1 della legge 24/04/2012 di conversione del D.L. 12/03/2012 N. 16,

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge 42/2009;

VISTO il D.Lgs. 23/2011;

VISTO il D.L. 201/2011;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

UDITO il SINDACO il quale illustra la proposta di deliberazione evidenziando, in particolare, che con la modifica che si va ad approvare, si consente di usufruire delle agevolazioni come prima casa anche nell'ipotesi in cui l'immobile utilizzato come abitazione principale è accatastato in più particelle, purché, però, sussistano determinate condizioni che sono specificamente previste nel regolamento, al fine di evitare pratiche elusive.

DATO ATTO dell'assenza di ulteriori interventi, si passa alla votazione.

CON voti favorevoli unanimi

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI MODIFICARE l'art. 6 del Regolamento per la disciplina dell'IUC aggiungendo al comma 2 le seguenti lettere:

e. a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

f. nel caso in cui un immobile utilizzato come abitazione principale è accatastato in più particelle considerato che la normativa catastale in presenza di disomogeneità di diritti reali, non rende possibile registrarlo con un unico identificativo catastale, per godere dei relativi benefici d'imposta devono persistere le seguenti condizioni:

- deve risultare da annotazione catastale la dicitura (porzione di u.i.u. unità di fatto con quella del foglio xxx) tale situazione deve essere evidenziata sia dalla planimetria catastale che dal Docfa;
- tutte le unità immobiliari costituenti l'abitazione devono essere intestate catastalmente al possessore avente diritti reali e/o a persone appartenenti allo stesso nucleo familiare,
- l'immobile non può essere dotato di più ingressi che permettano l'accesso a unità immobiliari indipendenti atte all'utilizzo di più nuclei familiari;
- l'immobile deve essere servito da unica fornitura elettrica e idrica;
- l'agevolazione deve essere comunicata attraverso dichiarazione IMU

In assenza di quanto in precedenza riportato, ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato e spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

DI DARE ATTO che lo stesso entrerà in vigore il 1° gennaio 2015;

DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del d.l. 201/2011, la presente modifica regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le indicazioni di cui al comunicato del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 06/04/2012 n. 5343 dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D. Lgs. 446/1997.

DI PROCEDERE, infine, considerata l'urgenza, con separata votazione dal seguente esito: **UNANIMITÀ**, a dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Egidio RICCIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Adele SANTAGATA

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 27.08.2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta **ESECUTIVA** il 29.07.2015:

poiché immediatamente eseguibile (art.134, 4 comma, del T.U. n. 267/2000)

poiché decorsi 10 (dieci) giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134, 3 comma, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, li 27/08/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 27/08/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Gabriella MASTRAGOSTINO